



# COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

N. 19 reg.

N. 3176 prot.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

I<sup>A</sup> Convocazione - Sessione Ordinaria Seduta Pubblica

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013.**

Il giorno: 30 AGOSTO 2013 nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data 23.08.2013 N. 2813

fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del

Sig. SPAGNOLO LUCIO – Sindaco pro tempore e la partecipazione

del Segretario Comunale

Lavedini dr. Giuseppe

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Spagnolo Lucio	X		6. Pellizzari Aldo		X
2. Pretto Massimiliano	X		7. Sacco Comis dell'Oste Aldo	X	
3. Cunico Luciano	X		8. Iuliani Michele Arcangelo	X	
4. Marangoni Sergio	X		9. Sartori Massimiliano		X
5. Dal Pozzo Giorgio	X		10. Slaviero Costantino	X	

Presenti N. 8 Assenti N. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione. L'anno scorso si è confermato il 4 per la prima casa e il 9,5 per la seconda casa.

In attesa che venga abolita l'IMU sulla prima casa, come è stato annunciato dal Governo, occorre riapprovare le aliquote.

*Alle ore 17,26 entra il Consigliere Iuliani  
Presenti 8.*

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta comunale sugli immobili;

**DATO ATTO** che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ossia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

**RICHIAMATO** il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

**VISTO** altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il citato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

**VISTO** il D.Lgs. n. 446/1997 in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del citato decreto legge;

**RILEVATO** che, tra le innovazioni apportate dal decreto legge n. 201/2011 viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa quale *"immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*, comprese le pertinenze della stessa, intese *"esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"*;

**ATTESO** che le aliquote, come indicato nei commi 6, 7, 8,9 e 9/bis, art. 13, del D.L. n. 201/2011 sono previste nelle misure seguenti:

- Aliquota di base pari allo 0,76% (con possibilità di variazione in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali);
- Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali);
- Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%);

**RILEVATO** che ai Comuni è data la facoltà di:

- ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito, ovvero nel caso di immobili locati;
- ridurre l'aliquota base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

- aumentare fino allo 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (facoltà concessa dall'art. 1, comma 380, lett. g della legge 224/2012);
- applicare l'aliquota per l'abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni **2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;**

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 4 comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012 convertito dalla legge 44/2012, "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., nonché dell'art. 13 del D.L. 201/2011, modificato dalla legge di conversione 214/2011 *l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;*

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 in applicazione all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992 i terreni agricoli situati nel territorio comunale sono esenti dall'imposta municipale propria, in quanto ricadenti in territorio montano, come si evince dall'allegato sub A) alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 in data 14 giugno 1993;

**PRECISATO** altresì che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, in quanto il Comune di Rotzo è classificato interamente montano e rientra nell'apposito elenco;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 444, della citata legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30.09.2013;

**PRESO ATTO** che per la predisposizione del redigendo bilancio di previsione 2013 sono stati valutati gli effetti delle norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito d'imposta determinante per la conservazione dell'equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

**VISTA** la propria delibera consiliare n. 2 del 28.06.2012, parzialmente rettificata con successiva delibera consiliare n. 13 in data 27.09.2012, con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012;

**Il Sindaco** ricorda le agevolazioni che sono state approvate l'anno scorso e che propone di confermare.

**SLAVIERO:** chiede quale sia l'introito delle prime e delle seconde case.

**Il Sindaco** fornisce i dati richiesti evidenziando che le seconde case coprono la maggior parte dell'introito.

**SLAVIERO:** se non ci fossero le seconde case non si farebbe quadrare il bilancio e occorrerebbe alzare le aliquote ai residenti.

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2013, le seguenti aliquote:

- **0,95 PER CENTO** Aliquota di base per tutti gli immobili eccetto quelli descritti nei punti successivi;
- **0,40 PER CENTO** Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- **0,40 PER CENTO** Aliquota per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- **0,40 PER CENTO** Aliquota per la "ex casa coniugale" principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;
- **0,46 PER CENTO** Aliquota per le unità immobiliari (abitazione e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011) concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai parenti in linea diretta entro il 1° grado (figli e genitori) a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;

**CONSIDERATO** altresì di confermare per l'anno 2013 **le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta stessa:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

**RITENUTO** altresì di confermare l'applicazione della detrazione suddetta anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, in quanto assimilate all'abitazione principale;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**PRESO ATTO** che l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e del aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, nr. 228, che ha differito al 30.09.2013 ai sensi della Legge n° 64 del 06.06.2013 l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

**DATO ATTO** che la legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, comma 380 (legge stabilità 2013) ha disposto, per il 2013, quanto segue:

- la soppressione della riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011;
- la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato all'aliquota standard del 0,76%;
- la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 16.03.2012, esecutiva, con la quale è stato designato quale funzionario responsabile dell'imposta municipale propria – IMU la Dr.ssa Sartori Federica, Responsabile dell'Ufficio Tributi;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti;

La proposta viene messa ai voti con il seguente esito:

PRESENTI 8

ASTENUTI 2: (Slaviero e Iuliani)

VOTANTI 6

FAVOREVOLI 6

CONTRARI 0

## **DELIBERA**

- 1) di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) :
  - **0,95 PER CENTO** Aliquota di base per tutti gli immobili eccetto quelli descritti nei punti successivi;
  - **0,40 PER CENTO** Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
  - **0,40 PER CENTO** Aliquota per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  - **0,40 PER CENTO** Aliquota per la “ex casa coniugale” principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

- **0,46 PER CENTO Aliquota per le unità immobiliari (abitazione e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011) concesse in' uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai parenti in linea diretta entro il 1° grado (figli e genitori) a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;**
- 2) di precisare che vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- 3) di confermare che **le detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013** sono stabilite come segue:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;**
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011, in applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992, i terreni agricoli situati in territorio montano sono esenti dall'imposta municipale propria, in quanto ricadenti in territorio montano, come si evince dall'allegato sub A) alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 in data 14 giugno 1993;
- 6) di dare altresì atto che sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, in quanto il Comune di Rotzo è classificato come interamente montano e rientra nell'apposito elenco predisposto dall'ISTAT;
- 7) di disporre che la presente delibera sia inviata in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 360/1998;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione dal seguente esito: ASTENUTI 2: (Slaviero e Iuliani) - VOTANTI 6 - FAVOREVOLI 6 - CONTRARI 0.

---

**VISTO:** Parere favorevole di Regolarità Contabile.  
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000)

**IL RAGIONIERE**  
F.60: Dal Pozzo Miriam

**VISTO:** Parere favorevole di Regolarità Tecnica.  
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.60: Sartori dr.ssa Federica

**IL PRESIDENTE**  
F.to: *Spagnolo Lucio*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: *Dr. Lavedini Giuseppe*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.  
**ROTZO**, Li 23 SET 2013

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: *Dr.ssa Sartori Federica*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
**ROTZO**, Li 23 SET 2013



**IL DIPENDENTE ADDETTO**

*[Handwritten signature]*

Il Vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**ROTZO**, Li \_\_\_\_\_

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
*Dr.ssa Sartori Federica*

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

**ROTZO**, Li \_\_\_\_\_

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
*Dr.ssa Sartori Federica*